

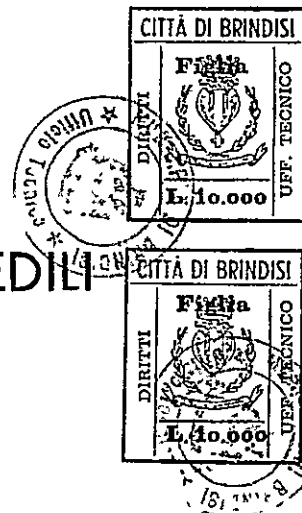


COMUNE DI BRINDISI

PRATICA N. 2/1977

LICENZA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO



Vista la domanda de 11° ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI
per essere autorizzato ad eseguire i lavori di costruzione degli edifici n. 3 e 4
(in parte) in Brindisi quartiere Sant'Elia Est.
come da progetto depositato;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 5. Dicembre 1975;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Vista la Legge Urbanistica del 17 agosto 1942, N. 1150 e sue modificazioni ed integrazioni

Vista la Legge Comunale e Provinciale e le norme del Codice Civile in materia di edilizia

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14-4-1927, n. 530;

concede il proprio

NULLA OSTA



a 11° ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che la validità della presente licenza edilizia è subordinata all'inizio dei lavori entro 1 anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori che sarà accertato con verbale dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato inizio dei lavori la data di consegna della presente licenza. L'interessato dovrà inoltre dare avviso per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, perchè possa eseguirne il controllo, appena la costruzione avrà superato il livello del piano stradale.
- 2) Che la durata dei lavori non superi i mesi 24 (ventiquattro)
- 3) Che il suolo pubblico da occupare e da recintare sia solo la parte prospiciente il fabbricato e per una profondità massima di metri 2,50. Qualora le pavimentazioni di detto suolo pubblico dovessero essere danneggiate o distrutte, il titolare della presente licenza è tenuto a ricostruirle.
- 4) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature salvaguardata la pubblica incolumità e non venga intralciato per alcun motivo il pubblico transito.
- 5) Che vengano osservate tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 6) Che siano salvati e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile.

- 7) Che nel Cantiere dove si eseguono le opere sia installata una tabella, delle dimensioni minime di cm. 100 x 100, recante l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, le generalità del Progettista, del Direttore e dell'Assistente ai lavori.
- 8) Che la licenza di costruzione, il progetto debitamente approvato, i calcoli statici ed il giornale dei lavori siano in Cantiere pronti ad essere esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato per la vigilanza e per il controllo il quale ha diritto di accedere nel Cantiere in qualsiasi momento.
- 9) Che, ove si debba eseguire lo sbancamento del terreno a ridosso delle strade e suoli pubblici, sia realizzato lungo il confine con gli stessi un muro in calcestruzzo cementizio di contenimento del sedime stradale.
- 10) Che vengano attuati tutti gli accorgimenti tecnici nella installazione di impianti di utilizzazione del gas di petrolio liquido per uso domestico per un perfetto grado di sicurezza.
- 11) Che a costruzione ultimata l'interessato deve apporre a sua cura e spese la nuova numerazione civica, ivi cadente, prendendo disposizioni dai competenti Uffici Comunali.
- 12) Che non sarà rilasciato il certificato di inizio e fine lavori e quello di abitabilità se l'interessato non avrà prima ottenuto dal Genio Civile il certificato d'uso e dal Comando dei Vigili del Fuoco il nulla-osta di competenza.
- 13) Che il proprietario, il costruttore ed il Direttore Lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di Regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

14) che venga stipulata la convenzione con il Comune secondo quanto previsto dalla Legge 22.10.1971; n. 865;

15) - Che vengano osservate le prescrizioni contenute nella nota dei Vigili del Fuoco prot. n. 1508/9-7243 del 28.11.1975.

(GAMBI D'INTESTAZIONE DELLA LICENZA)

NORMATIVA EDILIZIA DELLA ZONA:

PRINCIPALI DATI INERENTI IL PROGETTO:

Brindisi, li 11 Gennaio 1977
IL SEGRETARIO GENER. REGG.
F/to Dr. Franco STABILI



IL SINDACO

Dr. Francesco ARINA -
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA